



AITNE

Associazione Italiana
Terapisti della Neuro e Psicomotricità
dell'Età evolutiva

Regolamento per l'elezione del Consiglio direttivo AITNE

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio direttivo in data 30 aprile 2016, integra e specifica quanto espresso dal vigente Statuto in materia di elezione delle cariche sociali relative al Consiglio direttivo.

Art. 1 – Composizione

Come espresso dallo Statuto (art. 18), i membri del Consiglio direttivo sono eletti dall'Assemblea generale tra i soci Fondatori e i soci Ordinari in numero dispari, da un minimo di cinque a un massimo di undici.

Art. 2 – Convocazione

Entro trenta giorni prima della scadenza delle cariche sociali, il Consiglio direttivo indice l'Assemblea per le elezioni dei candidati alle cariche sociali, fissando il giorno e l'ora di apertura delle operazioni di voto.

Come indicato dallo Statuto (art. 17), l'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente mediante apposito avviso da inviare, anche per via telematica, a tutti i soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione assembleare.

La Segreteria è incaricata dell'invio e dell'opportuna pubblicizzazione delle candidature, delle liste e dei programmi presso i soci.

Art. 3- Commissione Elettorale

Alle operazioni di voto presiede una Commissione Elettorale composta da tre membri, che vengono nominati dal Consiglio direttivo che potrà sceglierli anche tra i non soci. Non potranno far

parte della Commissione Elettorale i membri del Consiglio direttivo uscente e i candidati alle elezioni.

La nomina dei membri della Commissione Elettorale avviene prima o contestualmente alla indizione dell'Assemblea di cui all'art. 2 del presente regolamento e la sua composizione è comunicata ai soci in occasione della relativa convocazione.

La composizione della Commissione Elettorale deve essere ratificata dall'Assemblea dei soci all'apertura della riunione stessa convocata per le elezioni dei membri del Consiglio direttivo.

Art. 4 – Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti i soci ordinari e i soci fondatori che siano in regola con il pagamento della quota associativa prima dell'inizio della Assemblea indetta per le elezioni (art. 12 dello Statuto). Il voto può essere espresso anche mediante delega sottoscritta accompagnata da idoneo

documento di identità; con tale modalità ogni socio può rappresentare in Assemblea non più di cinque soci aventi diritto al voto (art. 17 dello Statuto).

Art. 5 – Elettorato passivo

Per le sue funzioni di organo direttivo della Associazione, i membri eleggibili devono aver maturato

una congrua esperienza professionale, garanzia di competenza e di conoscenza del profilo del TNPEE e devono aver avuto esperienza della partecipazione alla vita associativa. Devono conoscere l'ambito di applicazione della Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva e le patologie che ad essa pertengono. Devono rispettare lo Statuto e condividere le finalità

dell'associazione perseguendo gli obiettivi associativi teorico-clinici e difendendo diritti e interessi professionali del TNPEE.

Sono pertanto eleggibili coloro che:

- a) siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione da almeno quattro anni;
- b) siano iscritti da almeno tre anni in qualità di soci ordinari all'associazione e siano in regola con il pagamento della relativa quota degli ultimi due anni;
- c) non abbiano mai violato il Codice deontologico incorrendo in provvedimenti disciplinari e non abbiano subito sentenze di condanna di ordine penale passate in giudicato in relazione all'attività professionale e/o a quella dell'associazione medesima;
- d) non siano titolari di cariche sociali in altra associazione della medesima categoria professionale o, comunque, risultino iscritti come soci al momento della candidatura.

La presenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) e l'assenza delle cause ostative di cui alle lettere c) e d) viene verificata dalla Commissione Elettorale.

Art. 6 – Sistema elettorale

Le liste, contenenti nome, cognome e numero di registro di ogni singolo componente, comprensive di curriculum e programma, devono essere presentate entro e non oltre i quindici giorni precedenti la data dell'assemblea convocata per le elezioni del Consiglio direttivo, pena l'inammissibilità delle stesse.

La presentazione dovrà avvenire alla Commissione Elettorale con le modalità indicate nell'avviso di convocazione della assemblea.

Ciascuna lista dovrà essere composta da un minimo di cinque membri.

Nel caso in cui uno o più candidati non si trovassero nelle condizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento, i candidati esclusi potranno essere sostituiti da altri candidati da indicarsi entro e non oltre i tre giorni successivi alla comunicazione della esclusione.

Nell'eventualità in cui non venga costituita alcuna lista nel numero di candidati sufficienti, l'assemblea fissata per le elezioni del Consiglio direttivo sarà rinviata a successiva data.

Ciascun socio avente diritto al voto può esprimere due preferenze all'interno della medesima lista. Non è ammesso il voto disgiunto che sarà considerato nullo. In caso di parità, si procederà al ballottaggio nel corso della stessa giornata. Tutte le cariche sociali disponibili saranno assegnate integralmente alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. I singoli candidati otterranno un numero di voti pari alle preferenze espresse. All'interno delle liste, sono eletti i candidati che hanno ricevuto più preferenze in ordine decrescente. In caso di parità si procederà al ballottaggio nella medesima giornata. Il sistema elettorale previsto dal presente regolamento per l'elezione dei membri del Consiglio direttivo è da considerarsi di tipo maggioritario con voto di lista e indicazione delle preferenze.

Art. 7 – Svolgimento delle votazioni

Ad inizio assemblea, la Commissione Elettorale nominata dal Consiglio direttivo e ratificata in apertura di seduta elegge tra i propri membri un Presidente che sovrintende alle operazioni di voto e di scrutinio. Le schede di votazione, sia personali che per delega, debbono essere consegnate alla Commissione Elettorale, la quale, dopo l'identificazione dell'iscritto e la verifica della sussistenza al diritto di voto, le consegnerà allo stesso.

Il voto è segreto.

Le schede saranno raccolte all'interno di un'urna che dovrà essere conservata intatta fino al termine della votazione.

Il Presidente della Commissione Elettorale, coadiuvato dagli altri due membri, procede allo spoglio e alla registrazione dei voti e, non appena terminate tale operazioni, al conteggio dei voti e alla proclamazione dei vincitori. Tutte le operazioni dovranno essere verbalizzate su apposito registro.


Art. 8 – Comunicazione dei risultati

I risultati delle votazioni saranno comunicati a tutti gli iscritti attraverso l'indirizzo di posta elettronica e la relativa pubblicazione sul sito dell'Associazione.

Art. 9 - Ricorso

Qualsiasi contestazione in materia elettorale è risolta dalla Commissione Elettorale alla quale va rivolto il ricorso entro e non oltre quindici giorni dalla data di comunicazione dei risultati elettorali. In caso di accoglimento del ricorso, si procederà a una nuova elezione per il Consiglio direttivo.

Presidente AITNE
(Dott.ssa Letizia Tossali)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maria Letizia Tossali', written in a cursive style.